



COMUNE DI VAL DI NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

Frazione Casa Ponte, 7 - 27050 Val di Nizza (PV)
Tel. 0383-578018 / 0383-578201 - Fax 0383-211091
MAIL info@comune.valdinizza.pv.it
PEC comune.valdinizza@legalpec.it

DECRETO SINDACALE N. 02/2024

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

IL SINDACO

Visti:

- la legge 07.08.1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*
- il DPR 4 dicembre 1997, n. 465 recante *“Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;
- la Deliberazione del C.d.A. Nazionale dell'ex AGES n. 150/1999 e ss.mm.ii;
- lo Statuto dell'ente;
- il Regolamento di Organizzazione dell'ente
- i vigenti CCNLL di categoria del Personale degli Enti Locali e dei Segretari Comunali;

Premesso che:

- ✓ ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. N. 267/2000, ogni sede di segreteria deve avere un segretario titolare o, in via straordinaria, reggente, autorizzato dal competente Ufficio di gestione dell'albo dei Segretari;

Posto che dal 1° Gennaio 2024 la Prefettura di Milano - Albo Segretari Comunali e Provinciali – con propri provvedimenti ha autorizzato la reggenza della sede vacante di segreteria presso questo Ente da parte del Segretario Comunale – dott. Daniele Bellomo dall'01.01.2024 al 30.09.2024;

Richiamati altresì:

- il D.p.r. n. 465/1997, in tema di nomina e revoca del Segretario comunale;
- la deliberazione n. 150 del 15.07.1999 e s.m.i. adottata dal C.d.A. Nazionale dell'ex Ages, la quale stabilisce, tra le altre, che: *“Non è consentito ai segretari comunali e provinciali, sia in servizio che in disponibilità, accettare incarichi di reggenza o di supplenza che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dai competenti organi dell'Agenzia (...)”*;
- l'art. 3, comma 1, del Contratto Collettivo Integrativo - Accordo n. 2 del 22/12/2003, come modificato dall'Accordo di comparto del 13/01/2009, in tema di reggenze/supplenze a mente del quale: *“Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze;*



COMUNE DI VAL DI NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

Frazione Casa Ponte, 7 - 27050 Val di Nizza (PV)
Tel. 0383-578018 / 0383-578201 - Fax 0383-211091
MAIL info@comune.valdinizza.pv.it
PEC comune.valdinizza@legalpec.it

- la circolare prot. n. 23581 dell'08.07.2013 dell'Ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari CC. E PP., che prevede che gli incarichi a scavalco debbano essere di natura residuale rispetto all'utilizzo dei Segretari in disponibilità e che vengano conferiti per interi periodi e non per singole giornate;
- il Titolo IV Capo II del Tuel (di cui al D.Lgs. n. 267/2000) intitolato Segretari comunali e provinciali, nello specifico gli artt. 97-99, recanti rispettivamente "Ruolo e funzioni", "Nomina";

Rilevato:

- che in conformità al comma 2 art. 109 del Decreto Legislativo 267/2000, nei Comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni e responsabilità di carattere gestionale vengono affidate ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi con apposito provvedimento motivato del Sindaco;
- che l'art.97 - comma 4 - lett. d) dello stesso Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali prevede che *il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;*

Tenuto conto della vigente dotazione organica dell'Ente;

Ritenuto che, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente, il Segretario Comunale pro tempore debba essere individuato quale figura a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90, la cui attuazione avverrà nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Responsabile di Area sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile di Settore il Segretario Comunale procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile di Area sarà il Segretario comunale a procedere in sostituzione;

Visti:

- la Legge n. 190/2012 che contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ed esaminato in particolare l'art. 1, comma 7, il quale prevede l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione e stabilisce che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art. 1, comma 35, della L. 190/2012, avuto particolare riguardo all'art. 43 che stabilisce che "all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

Considerato che la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 97/2016 è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne



COMUNE DI VAL DI NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

Frazione Casa Ponte, 7 - 27050 Val di Nizza (PV)
Tel. 0383-578018 / 0383-578201 - Fax 0383-211091
MAIL info@comune.valdinizza.pv.it
PEC comune.valdinizza@legalpec.it

il ruolo, per cui d'ora in avanti il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Preso atto che, come precisato dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera n. 831 del 03.08.2016, in attuazione delle predette nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicarne la relativa decorrenza;

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Richiamato l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 come novellato dal D. Lgs. n. 97/2016, che attribuisce la competenza ad individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'organo di indirizzo politico;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'articolo 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
- l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco del Comune;
- l'articolo 1, comma 82, della Legge n. 190/2012, il quale, per quanto attiene al procedimento di revoca del Segretario Comunale, testualmente dispone: "Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.";

Visto l'art. 19, comma 15, del D.L. 24.06.2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che trasferisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le funzioni del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 della legge 06.11.2012, n. 190;

Rilevato che con deliberazione n. 15 del 13.3.2013, in tema di organo competente a nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nei Comuni, la CIVIT aveva individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Ritenuta, pertanto, la competenza del sottoscritto in ordine alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;



COMUNE DI VAL DI NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

Frazione Casa Ponte, 7 - 27050 Val di Nizza (PV)
Tel. 0383-578018 / 0383-578201 - Fax 0383-211091
MAIL info@comune.valdinizza.pv.it
PEC comune.valdinizza@legalpec.it

Dato atto che il Segretario Comunale Dott. Daniele Bellomo è in possesso di idonei requisiti culturali, morali e professionali per assumere il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Dato atto che non sussistono ragioni per attribuire le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza a soggetto diverso dal Segretario Comunale;

DECRETA

- 1) Di nominare il Segretario Comunale reggente Dott. Daniele Bellomo quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per questo ente ai sensi e per gli effetti della legge 6 Novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., con decorrenza dall' 01.01.2024 e sino alla durata dell'incarico di Segretario Comunale reggente di questo Ente;
- 2) Di disporre:
 - a) la pubblicazione del presente decreto nel sito internet istituzionale nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*";
 - b) la comunicazione della nomina di cui al presente decreto all'ANAC, secondo le modalità dalla stessa già previste, di cui al Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015



Il Sindaco
Franco Campetti